Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0084(COD)

13.7.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione
(COM(2022)0119 – C9-0121/2022 – 2022/0084(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Vladimír Bilčík

Relatori per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Henna Virkkunen, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione (COM(2022)0119 – C9-0121/2022 – 2022/0084(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0119),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0121/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica,

– visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per il commercio internazionale,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) Le istituzioni e gli organi	1) Le istituzioni e gli organi

dell'Unione hanno attualmente le proprie norme di sicurezza delle informazioni basate sul proprio regolamento interno o atto istitutivo, oppure non ne hanno affatto. In tale contesto, ogni istituzione e organo dell'Unione investe molte energie in approcci diversi, con la conseguenza che lo scambio di informazioni non è sempre affidabile. La mancanza di un approccio comune impedisce l'uso di strumenti comuni basati su una serie concordata di norme in funzione delle esigenze di sicurezza delle informazioni da proteggere.	dell'Unione hanno attualmente le proprie norme di sicurezza delle informazioni basate sul proprio regolamento interno o atto istitutivo, oppure non ne hanno affatto. In tale contesto, ogni istituzione e organo dell'Unione investe molte energie in approcci diversi, con la conseguenza che lo scambio di informazioni non è sempre affidabile. La mancanza di un approccio comune impedisce l'uso di strumenti comuni basati su una serie concordata di norme in funzione delle esigenze di sicurezza delle informazioni da proteggere ***nonché l'interoperabilità di tali strumenti***.
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1a) Le istituzioni dell'UE sono tenute ad applicare l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE in linea con i principi democratici, in particolare quelli sanciti dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE e dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). Pertanto, la creazione e la classificazione delle informazioni classificate UE ("ICUE") dovrebbe avvenire in linea con i principi della minimizzazione del ricorso alla classificazione e limitando la durata di tale classificazione.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) Nel contesto della sicurezza delle informazioni, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero rafforzare l'interoperabilità organizzativa e agire insieme al fine di garantire la protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei dati, dell'attrezzatura e del materiale utilizzati per rilevare, conservare, elaborare e trasmettere le informazioni.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) La recente pandemia ha provocato un cambiamento significativo nelle prassi di lavoro**, **facendo diventare gli strumenti di comunicazione remota la regola. Molte procedure che, almeno in parte, erano ancora cartacee sono state quindi rapidamente adattate per permettere il trattamento e lo scambio di informazioni per via elettronica. Questi sviluppi richiedono modifiche nel trattamento e nella protezione delle informazioni. Il presente regolamento tiene conto delle nuove prassi di lavoro.	(4) ***Negli anni recenti***, molte procedure che, almeno in parte, erano ancora cartacee sono state quindi rapidamente adattate per permettere il trattamento e lo scambio di informazioni per via elettronica. Questi sviluppi richiedono modifiche nel trattamento e nella protezione delle informazioni. Il presente regolamento tiene conto delle nuove prassi di lavoro.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) La condivisione delle ICUE in modo trasparente e tempestivo è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento delle istituzioni e degli

	organi dell'Unione. Nell'attuare il presente regolamento le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero adoperarsi per rafforzare la trasparenza, ridurre al minimo e limitare nel tempo l'uso di documenti riservati, fornire garanzie contro un uso della classificazione in un modo che impedirebbe alle entità dell'Unione di assolvere i propri compiti e garantire un'adeguata protezione degli informatori e che vi è un elevato livello di protezione delle informazioni in linea con il diritto dell'Unione e le migliori pratiche vigenti.
	Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il presente regolamento non pregiudica il regolamento n. 3/1958[17], il regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica[18], il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[19], il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio[21], il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e il regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio[24] che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.	(6) Il presente regolamento non pregiudica il regolamento n. 3/1958[17], il regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica[18], il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[19], il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[20]***, comprese le norme sui trasferimenti internazionali dei dati personali***, il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio[21], il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e il regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio[24] che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.
_____	_____

[17] Regolamento (Euratom) n. 3/1958 relativo all'applicazione dell'articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 406).

[18] GU L 45 del 14.6.1962, pag. 1385.

[19] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

[20] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

[21] Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

[22] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

[23] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021,

[17] Regolamento (Euratom) n. 3/1958 relativo all'applicazione dell'articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 406).

[18] GU L 45 del 14.6.1962, pag. 1385.

[19] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

[20] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

[21] Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

[22] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

[23] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021,

pag. 149).

[24] Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, da adottare.

pag. 149).

[24] Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, da adottare.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di creare una struttura formale per la cooperazione tra le istituzioni e gli organi dell'Unione nel settore della sicurezza delle informazioni, occorre istituire un gruppo di coordinamento interistituzionale ("gruppo di coordinamento") in cui siano rappresentate tutte le autorità di sicurezza delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Senza essere dotato di poteri decisionali, il gruppo di coordinamento dovrebbe migliorare la coerenza delle politiche nel settore della sicurezza delle informazioni e contribuire all'armonizzazione delle procedure e degli strumenti per la sicurezza delle informazioni in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.	(8) Al fine di creare una struttura formale ***comune*** per la cooperazione tra le istituzioni e gli organi dell'Unione nel settore della sicurezza delle informazioni, occorre istituire un gruppo di coordinamento interistituzionale ("gruppo di coordinamento") in cui siano rappresentate tutte le autorità di sicurezza delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Senza essere dotato di poteri decisionali, il gruppo di coordinamento dovrebbe migliorare la coerenza delle politiche nel settore della sicurezza delle informazioni e contribuire all'armonizzazione delle procedure e degli strumenti per la sicurezza delle informazioni in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14) Onde adeguarsi alle nuove prassi di telelavoro, le reti per la connessione ai servizi di accesso remoto dell'istituzione o dell'organo dell'Unione dovrebbero essere protette mediante misure di sicurezza	14) Onde adeguarsi alle nuove prassi di telelavoro, le reti***, i sistemi informativi, le infrastrutture digitali e i terminali*** per la connessione ai servizi di accesso remoto dell'istituzione o dell'organo dell'Unione

adeguate.

dovrebbero essere protette mediante misure di sicurezza adeguate.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18) La protezione delle ICUE è assicurata anche mediante misure tecniche e organizzative che si applicano ai locali, agli edifici, alle sale, agli uffici o alle strutture delle istituzioni e degli organi dell'Unione in cui le ICUE sono discusse, trattate o conservate. Il presente regolamento prevede l'attuazione di una procedura di gestione della sicurezza delle informazioni nel settore della sicurezza materiale che consentirebbe alle istituzioni e agli organi dell'Unione di scegliere le misure di sicurezza adeguate per i loro siti.	(18) La protezione delle ICUE è assicurata anche mediante misure tecniche e organizzative che si applicano ai locali, agli edifici, alle sale, agli uffici o alle strutture delle istituzioni e degli organi dell'Unione in cui le ICUE sono discusse, trattate o conservate. Il presente regolamento prevede l'attuazione di una procedura di gestione della sicurezza delle informazioni nel settore della sicurezza materiale che consentirebbe alle istituzioni e agli organi dell'Unione di scegliere le misure di sicurezza adeguate per i loro siti. ***Dovrebbe essere effettuata una valutazione approfondita delle infrastrutture di sicurezza, compresi i servizi. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dell'intera catena di approvvigionamento e dell'ambiente operativo.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21) Le istituzioni e gli organi dell'Unione tradizionalmente hanno sviluppato i propri sistemi di comunicazione e informazione per lo più in modo autonomo, senza prestare sufficiente attenzione alla loro interoperabilità in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.	21) Le istituzioni e gli organi dell'Unione tradizionalmente hanno sviluppato i propri sistemi di comunicazione e informazione per lo più in modo autonomo, senza prestare sufficiente attenzione alla loro interoperabilità in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.

Occorre pertanto stabilire requisiti minimi di sicurezza relativi ai sistemi di comunicazione e informazione ("CIS") che trattano e ***conservano*** sia ICUE che informazioni non classificate, allo scopo di garantire uno scambio fluido delle informazioni con le pertinenti parti interessate.	Occorre pertanto stabilire requisiti minimi di sicurezza relativi ai sistemi di comunicazione e informazione ("CIS") che trattano***, conservano*** e ***trasmettono*** sia ICUE che informazioni non classificate, allo scopo di garantire uno scambio fluido delle informazioni con le pertinenti parti interessate.
	Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	21 bis) Le informazioni detenute dalle entità dell'Unione sono scambiate anche attraverso l'ambiente TIC, in loco o virtuale, i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC, nonché attraverso reti e sistemi informativi di proprietà di un'entità dell'Unione e gestito dalla stessa od ospitato o gestito da un terzo, compresi i dispositivi mobili, le reti interne e le reti professionali non connesse a Internet e qualsiasi dispositivo connesso all'ambiente TIC.
	Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
24) La stretta cooperazione tra le istituzioni e gli organi dell'Unione e la molteplicità di sinergie sviluppate tra di essi comportano la condivisione di una grande quantità di informazioni. Ai fini della sicurezza delle informazioni classificate, l'onestà di un'istituzione o un organo dell'Unione dovrebbe essere valutata prima che l'istituzione o l'organo	24) La stretta cooperazione tra le istituzioni e gli organi dell'Unione e la molteplicità di sinergie sviluppate tra di essi comportano la condivisione di una grande quantità di informazioni. Ai fini della sicurezza delle informazioni classificate, l'onestà ***e le capacità*** di un'istituzione o un organo dell'Unione dovrebbe essere valutata prima che

in questione tratti e conservi un livello specifico di ICUE.	l'istituzione o l'organo in questione tratti e conservi un livello specifico di ICUE.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce ***le norme*** di sicurezza delle informazioni per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.	1. Il presente regolamento stabilisce ***norme minime comuni*** di sicurezza delle informazioni per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni istituzione e organo dell'Unione è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento al proprio interno, tenuto conto della propria procedura di gestione del rischio di sicurezza delle informazioni.	1. Ogni istituzione e organo dell'Unione è responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento al proprio interno, tenuto conto della propria procedura di gestione del rischio di sicurezza delle informazioni. ***Nell'elaborare e attuare il loro quadro di sicurezza dei documenti, le istituzioni e gli organi dell'Unione salvaguardano l'integrità dei processi democratici dell'Unione. Adottano, tra l'altro, disposizioni specifiche nelle procedure di appalto per limitare il rischio di ingerenze straniere nel loro funzionamento. Tali disposizioni affrontano almeno l'acquisizione e la manutenzione delle infrastrutture di sicurezza, il controllo delle organizzazioni terze e le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza in relazione al personale.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le istituzioni e gli organi dell'Unione che trattano e conservano ICUE organizzano una formazione obbligatoria almeno una volta ogni cinque anni destinata a tutte le persone autorizzate ad accedere alle ICUE. Le istituzioni e gli organi dell'Unione interessati organizzano una formazione specifica per le funzioni specifiche incaricate di compiti riguardanti la sicurezza delle informazioni.	Le istituzioni e gli organi dell'Unione che trattano e conservano ICUE organizzano una formazione obbligatoria almeno una volta ogni cinque anni destinata a tutte le persone autorizzate ad accedere alle ICUE. Le istituzioni e gli organi dell'Unione interessati organizzano una formazione specifica per le funzioni specifiche incaricate di compiti riguardanti la sicurezza delle informazioni. ***Entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], le entità dell'Unione elaborano e attuano corsi di formazione efficaci e adeguati commisurati ai rischi individuati a norma dell'articolo 5 per tutte le persone autorizzate ad accedere alle ICUE.***

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) garanzia dell'integrità, della disponibilità e della resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) i rischi per i diritti e le libertà delle

persone fisiche;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la continuità operativa ***e*** il ripristino in caso di disastro;	f) la continuità operativa***,*** il ripristino in caso di disastro ***e la gestione delle crisi***;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Deliberando ***per consenso*** e nell'interesse comune di tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione, il gruppo di coordinamento:	2. Deliberando ***a maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri*** e nell'interesse comune di tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione, il gruppo di coordinamento:

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) monitora la conformità delle istituzioni e degli organi dell'Unione al presente regolamento e ai documenti di orientamento elaborati a norma della lettera c) mediante l'adozione di una relazione di valutazione annuale;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) un sottogruppo di disposizioni amministrative con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) rafforzare la cooperazione e il coordinamento con CERT-UE.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) cifratura da punto a punto, in particolare nello scambio di informazioni sensibili non classificate;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il gruppo di coordinamento adotta documenti di orientamento sulla creazione e la classificazione delle ICUE.	2. Il gruppo di coordinamento adotta documenti di orientamento sulla creazione e la classificazione delle ICUE. ***Tali documenti di orientamento tengono conto***

	del principio della minimizzazione dell'uso delle informazioni classificate nonché del rischio di classificazione eccessiva di taluni documenti. Tali documenti di orientamento contengono norme sulla valutazione e sulla giustificazione della classificazione delle informazioni e dei materiali, al fine di aumentare la trasparenza ed evitare effetti di lock-in ingiustificati.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente articolo lascia impregiudicato il regolamento (UE) n. 1049/2001.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informare l'originatore;	a) informare l'originatore ***senza indebito ritardo, e in ogni caso non oltre una settimana dopo che l'autorità di sicurezza è stata informata della violazione***;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informare le autorità competenti	e) informare le autorità competenti

della compromissione accertata o potenziale e delle misure adottate.	della compromissione accertata o potenziale e delle misure adottate ***senza indebito ritardo, e in ogni caso non oltre una settimana dopo che l'autorità di sicurezza è stata informata della violazione***.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono accettare nulla osta di sicurezza di paesi terzi e organizzazioni internazionali con cui l'Unione abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni.	3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono accettare nulla osta di sicurezza di paesi terzi e organizzazioni internazionali con cui l'Unione abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni. ***In ogni caso assicurano il rispetto dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2.***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'istituzione o l'organo dell'Unione sotto la cui autorità è creato un documento ICUE esercita il controllo dell'originatore su tale documento. L'originatore determina il livello di classifica del documento ed è responsabile della sua diffusione iniziale. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, il previo consenso scritto dell'originatore è necessario prima che le informazioni siano:	1. L'istituzione o l'organo dell'Unione sotto la cui autorità è creato un documento ICUE esercita il controllo dell'originatore su tale documento. L'originatore determina il livello di classifica del documento ed è responsabile della sua diffusione iniziale. ***L'originatore può consultare i destinatari previsti in merito al livello di classificazione di un documento ICUE, in particolare in caso di dubbi circa la natura riservata di un'informazione e il suo livello di classificazione appropriato e al fine di evitare una classificazione eccessiva di tale documento. Ai fini della diffusione iniziale di un documento***

ICUE, l'originatore tiene conto dei diritti e degli obblighi dei destinatari delle informazioni derivanti dai trattati. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, il previo consenso scritto dell'originatore è necessario prima che le informazioni siano:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il proprietario del sistema o l'autorità operativa per la garanzia di sicurezza delle informazioni garantisce la predisposizione di una procedura di individuazione e segnalazione delle vulnerabilità, che includa, se del caso, ricompense interne ed esterne per la segnalazione delle vulnerabilità; tale procedura è integrata, ove opportuno, da audit e test di penetrazione periodici.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sottogruppo sulla condivisione di ICUE e lo scambio di informazioni classificate è composto da rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del servizio europeo per l'azione esterna e delibera per consenso.	2. Il sottogruppo sulla condivisione di ICUE e lo scambio di informazioni classificate è composto da rappresentanti ***del Parlamento europeo,*** della Commissione, del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna e delibera per consenso. ***Il sottogruppo assicura la sinergia tra la necessità di proteggere le ICUE e il regolamento (CE) n. 1049/2001 e garantisce che la classificazione non impedisca di per sé la divulgazione.***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) sussiste un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o di un accordo interistituzionale concluso tra le istituzioni dell'Unione; o

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sussiste una comprovata necessità di scambio;	a) sussiste una comprovata necessità di scambio***, anche in linea con il principio della "necessità di sapere"***;

Or. en